

I PROVVEDIMENTI FISCALI DEL DOPO ESTATE

dott. Mauro Nicola



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Sospensione feriale

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Sospensione feriale

3

Sospensione feriale dei termini processuali
(art. 1 L. n. 742/69 e succ. mod.)

Opera automaticamente dal 1° al 31 agosto di ogni anno

Dal 2015 ridotta da 46 (1° agosto – 15 settembre) a 31 giorni (1° - 31 agosto)



- Ricorso o appello
- Costituzione in giudizio
- Deposito di documenti e memorie illustrative

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Sospensione feriale

4

Computo dei termini per l'impugnazione




Termine che ha avuto inizio e che non è maturato anteriormente al 1° agosto

Riprende a decorrere dal 1° settembre

Termine che dovrebbe iniziare nel periodo sospensione feriale

Inizio differito al 1° settembre

STUDIO DR. MAURO NICOLA



UNICO 2016: rimedi post invio e regolarizzazione

UNICO 2016: rimedi post invio e regolarizzazione

IPSOA Scuola di formazione

PT

7 Mod. Unico - correzioni

DATA DI PRESENTAZIONE → 30.09.2016

Il contribuente, dopo l'invio del Modello, potrebbe accorgersi di aver commesso degli errori, senza i quali, dalla dichiarazione, sarebbe scaturito un maggior/minor debito/credito d'imposta rispetto a quanto risultante dal modello inviato.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2016: rimedi post invio e regolarizzazione

IPSOA Scuola di formazione

PT

8 Mod. Unico - correzioni

Ipotesi di correzione n. 1 → Correttiva nei termini

↓

Il contribuente corregge un Modello Unico già presentato e l'invio del nuovo Modello avviene entro il 30 settembre dello stesso anno

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2016: rimedi post invio e regolarizzazione

IPSOA Scuola di formazione

PT

9 Mod. Unico - correzioni

Ipotesi di correzione n. 2 → Integrativa a favore

↓

Al fine di correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2016: rimedi post invio e regolarizzazione

IPSOA Scuola di formazione

PT

10 Mod. Unico - correzioni

Ipotesi di correzione n. 3 → Integrativa (a sfavore)

↓

Al fine di correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2016: rimedi post invio e regolarizzazione

IPSOA Scuola di formazione



11

Mod. Unico - correzioni

Ipotesi di correzione
n. 4



Integrativa
(art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98)



Al fine di modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Tardivo versamento: i ravvedimenti

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Tardivo versamento: i ravvedimenti

13

Aspetti generali

Scadenze originarie del versamento delle imposte

- 16 giugno (SALDO 2015 E PRIMO ACCONTO 2016)
- 18 luglio (SALDO 2015 E PRIMO ACCONTO 2016) – con maggiorazione dello 0,40%
- 30 novembre (Secondo o unico acconto 2016)

Scadenze prorogate del versamento delle imposte

- 6 luglio (Saldo 2015 e primo acconto 2016)
- 22 agosto (Saldo 2015 e primo acconto 2016) – con maggiorazione dello 0,40%
- 30 novembre (Secondo o unico acconto 2016)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Tardivo versamento: i ravvedimenti

14

Il ravvedimento operoso

Forme di ravvedimento operoso Art. 13, DLgs 472/97



- Sprint (entro i primi 14 giorni);
- Breve (oltre i 14 giorni ma entro 30 giorni);
- Intermedio (oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni);
- Lungo (oltre i 90 giorni, ma entro il 30/09/2017);
- Lunghissimo (oltre il 30/09/2017 ma entro il 30/09/2018 o oltre);
- Post PVC.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Tardivo versamento: i ravvedimenti

15

Il ravvedimento operoso

Ravvedimento soggetti interessati da proroga	
Tipologia	Termine di regolarizzazione
Ravvedimento sprint	23/08 – 05/09
Ravvedimento breve	06/09 – 21/09
Ravvedimento intermedio	22/09 – 21/11
Ravvedimento lungo	Entro il 30/09/2017
Ravvedimento lunghissimo	Oltre il 30/09/2017 ma entro il 30/09/2018 (sanzione 4,29%)
	Oltre il 30/09/2018 (sanzione 5%)
Ravvedimento posto pvc	Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (Processo verbale di constatazione)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Tardivo versamento: i ravvedimenti

16

Il ravvedimento operoso

Ravvedimento soggetti non interessati da proroga	
Tipologia	Termine di Regolarizzazione
Ravvedimento sprint	19/07 – 01/08 (poiché il 1° agosto scatta la sospensione feriale di ferragosto, il termine slitta al 22/08). Quindi: 23/07 – 22/08
Ravvedimento breve	23/08 – 07/09
Ravvedimento intermedio	08/09 – 07/11
Ravvedimento lungo	Entro il 30/09/2017
Ravvedimento lunghissimo	Oltre il 30/09/2017 ma entro il 30/09/2018 (sanzione 4,29%)
	Oltre il 30/09/2018 (sanzione 5%)
Ravvedimento posto pvc	Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (Processo verbale di constatazione)

STUDIO DR. MAURO NICOLA


Dichiarazione 730 – Come rimediare agli errori

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione 730 – come rimediare agli errori

18

L'integrazione del modello 730



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione 730 – come rimediare agli errori

IPSOA Scuola di formazione

19 **730 a favore**

Maggior credito - minor debito, nessuna variazione di imposta

↓

1. Presentazione di un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2016. La dichiarazione deve essere completa di tutte le sue parti.
2. Presentazione di un modello UNICO Persone fisiche 2016, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione 730 – come rimediare agli errori

20 **730 a sfavore**

Maggior debito, minor credito → Presentazione del modello Unico (unica via percorribile per la tipologia di errori sopra indicati)

↓

- ENTRO IL 30.09.2016 (dichiarazione correttiva nei termini)
- ENTRO IL 30.09.2017(dichiarazione integrativa)
- ENTRO IL 31 DICEMBRE del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

STUDIO DR. MAURO NICOLA



Per approfondire...

IPSOABIGSuite

Wolters Kluwer

COME FARE PER ▶

STRUMENTI ▶

BIBLIOTECA ▶

CONTENUTI SPECIALISTICI ▶

DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ▶

NEWS

InPratica Adempimenti

InPratica Attività economiche

Guide e Soluzioni

Schede operative

STUDIO DR. MAURO NICOLA

IPSOA Scuola di formazione

PT

LISTA RISULTATI

Adempimenti Dichiarazioni Mod. 730 Consegna al CAF/professionista abilitato Mod. 730 integrativo

Chi	Scade il...	Procedure e Sanzioni	Modulistica
<p>Il Mod. 730 integrativo va consegnato al CAF o professionista abilitato anche se l'assistenza fiscale originaria era stata prestata dal sostituto d'imposta.</p> <p>Anche nel caso di presentazione diretta del 730 Precompilato non è possibile per il contribuente presentare la dichiarazione integrativa direttamente all'Agenzia delle Entrate. In tal caso il contribuente deve rivolgersi ad un Caf o professionista abilitato. Unica eccezione nel caso in cui il contribuente debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta ovvero indicare l'assenza del sostituto, solo in quest'ultimo caso il contribuente potrà presentare direttamente un Mod. 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell'applicazione web.</p> <p>L'Adempimento</p> <p>Il caso: indicazione di spese mediche errate</p> <p>Soggetti obbligati</p> <p>Possono presentare il mod. 730 integrativo i contribuenti che intendono integrare la dichiarazione mod. 730 già presentata qualora:</p> <p>A. l'integrazione di dati della dichiarazione comporti un maggior credito o un minor debito o un'imposta invariata;</p> <p>B. l'integrazione della dichiarazione riguarda esclusivamente i dati del sostituto d'imposta;</p> <p>C. l'integrazione della dichiarazione riguarda sia i dati del sostituto d'imposta che gli altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor importo a debito oppure un'imposta invariata.</p> <p>Soggetti esclusi</p> <p>Non possono presentare il Mod. 730 integrativo ma sono obbligati a presentare il Mod. UNICO Persone Fisiche i contribuenti che devono integrare la dichiarazione Mod. 730 già presentata qualora l'integrazione dei dati della dichiarazione comporti un minor credito o un maggior debito.</p> <p>Ag. Entrate circ. n. 11/E/2015</p>	<p>25 ottobre</p>	<p>Procedura</p> <p>Il soggetto interessato deve:</p> <p>1) raccollecte la documentazione necessaria per l'integrazione della dichiarazione dei redditi</p> <p>2) compilare un nuovo Mod. 730/2016 completo di tutte le sue parti, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il codice 1 nella casella "730 integrativo" se si tratta di integrazione di dati della dichiarazione che comporti un maggior credito o un minor debito o un'imposta invariata. - il codice 2 se si tratta di integrazione che riguarda solo i dati del sostituto d'imposta. - il codice 3 se si tratta di integrazione sia dei dati del sostituto che dei dati della dichiarazione che comporti un maggior credito o un minor debito o un'imposta invariata. <p>3) Presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730/2015 integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la dichiarazione che si va ad integrare era stata presentata allo stesso CAF o professionista abilitato oltre al modello si può presentare solo la documentazione relativa all'integrazione effettuata. - se, invece, la dichiarazione che si va ad integrare era stata presentata ad un altro CAF o professionista abilitato ovvero al sostituto d'imposta che ha prestato assistenza fiscale occorre esibire tutta la documentazione relativa alla dichiarazione. <p>4) Entro il 10 novembre ricevere dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.</p> <p>Sanzioni</p> <p>Se il contribuente non dovesse riuscire a presentare il Mod. 730/2016 integrativo entro la data del 25 ottobre può comunque presentare un modello UNICO Persone fisiche 2016 rettificativo a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.</p> <p>In caso di visto infedele, i Caf e i professionisti abilitati sono tenuti, nei confronti dello Stato e nei diversi enti impositivi, al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30 per cento, che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità in capo al Caf o al professionista sorge solo in caso di visto infedele ed è espressamente esclusa qualora l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.</p>	<p>Mod. 730/2016 (Prov. 15 gennaio 2016)</p>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

IPSOA Scuola di formazione

LISTA RISULTATI

[Adempimenti](#)
[Dichiarazioni](#)
[Mod. 730](#)
[Consegna al CAF/professionista abilitato](#)
[Mod. 730 integrativo](#)

Chi	Scade il...	Procedure e Sanzioni	Modulistica
		<p>Il Caf e il professionista che riscontrano errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, avvisano il contribuente al fine di procedere alla elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell'anno in cui è stata prestata l'assistenza.</p> <p>Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf e il professionista possono comunicare entro la stessa data all'Agenzia delle entrate i dati rettificati.</p> <p>Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del Caf o del professionista, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.</p> <p>Se il versamento è effettuato entro il 10 novembre, si applica la riduzione della sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 (un ottavo del minimo), mentre l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.</p> <p>Se la rettifica riguarda sia errori che comportano l'apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l'apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all'errore che configura il visto infedele.</p> <p>Per espressa previsione della nuova lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in caso di visto infedele relativo a una dichiarazione modello 730, non si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 prevista in relazione ai visti infedeli apposti sugli altri modelli dichiarativi.</p>	
Soluzioni	Assistenza fiscale - Verifiche Guide - Paghe e contributi		
Casi risolti	Il ravvedimento operoso e le violazioni relative al monitoraggio fiscale (Esperto Fisco) Mod. 730: le ultime risposte dell'agenzia alla stampa specializzata (Pratica Fiscale e Professionale, 30/2015)		
Continua			

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione 730 – come rimediare agli errori

24 Le conseguenze per il contribuente

Presentazione dichiarazione integrativa

↓

Nessuna sospensione per le procedure di rimborso o per le trattenute legate alla consegna del modello 730 originario.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione 730 – come rimediare agli errori

25

Il 730 integrativo

Presentazione del Mod. 730 integrativo



Compilazione apposita casella "730 integrativo" presente nel Frontespizio

CONTRIBUENTE		Dichiarante	Coniuge dichiarante		Dichiarazione congiunta		Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)			Soggetto focalmente a carico di altri		30 servizio sostituto particolari Quadro K		CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Dichiarazione 730 – come rimediare agli errori

26

Il 730 integrativo

I CODICI DA INDICARE

CODICE 1



La correzione non incide sulla determinazione dell'imposta, ovvero comporti una situazione a favore del contribuente (maggior rimborso o minor debito).

CODICE 2



Mancata indicazione dei dati che permettono di individuare il sostituto d'imposta

CODICE 3



Si configurano contemporaneamente i casi riportati per i codici 1 e 2

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Ravvedimento mod. F-24

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Ravvedimento Mod. F-24

28

Per l'omessa presentazione del modello F24 con saldo zero, è prevista l'applicazione di una sanzione:

pari a **50 €** se il ritardo **non è superiore a cinque giorni** lavorativi;

pari a **100 €** se il ritardo è **superiore a cinque giorni** lavorativi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Ravvedimento Mod. F-24

29

Ravvedimento

- Presentare spontaneamente il modello F24 omesso in precedenza;
- versare una sanzione ridotta, pari a:
 - **5,56 euro** (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato **entro cinque giorni** dall'omissione;
 - **11,11 euro** (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato **entro novanta giorni** dall'omissione;
 - **12,50 euro** (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato **entro un anno** dall'omissione.
- Il codice tributo da utilizzare è il **codice 8911**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Indebite compensazioni

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Indebite compensazioni

31

Il D.Lgs. 158/2015



Ha introdotto, con riguardo all'utilizzo dei crediti, una netta e chiara distinzione del trattamento sanzionatorio, oltre che chiarito la definizione di "credito inesistente".

CREDITO NON SPETTANTE



La sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

CREDITO INESISTENTE



Sanzione dal 100 al 200%.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Indebite compensazioni

32

Credito inesistente

«credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Indebite compensazioni

33

Credito inesistente

Sono escluse le ipotesi in cui l'Ufficio ha contestato il credito attraverso il c.d. avviso bonario:

1. derivante dal controllo automatizzato;

2. per le contestazioni derivanti dal riscontro dei documenti richiesti per il controllo formale della dichiarazione (ex articolo 36-ter del D.pr 600/1973).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Indebite compensazioni

34

Viene meno l'aggravante originariamente prevista per le indebite compensazioni superiori a 50.000 euro per la quale la pena era del 200% e pertanto,



con l'entrata in vigore delle nuove previsioni, anche le contestazioni superiori a tale soglia saranno sanzionate dal 100% al 200%.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Indebite compensazioni

35

Termini per l'accertamento

Crediti non spettanti:

Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero in caso sia omessa entro il 31 dicembre del settimo anno;

Crediti inesistenti:

Entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Indebite compensazioni

36

Termini per l'accertamento

crediti non spettanti:

- sono sanzionabili nella misura del 30%;
- possono essere contestati con avviso bonario;
 - ✓ il provvedimento va notificato entro gli ordinari termini previsti per gli avvisi bonari ovvero per l'accertamento delle imposte.

crediti inesistenti:

- sono sanzionabili nella misura dal 100 al 200%;
- possono essere contestati attraverso atto di recupero;
- il provvedimento va notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo all'utilizzo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Indebite compensazioni

37

Le novità in ambito penale

crediti non spettanti:



La pena rimane la reclusione da sei mesi a due anni.

crediti inesistenti:



La sanzione viene aumentata prevedendo la reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

IPSOA Scuola di formazione



La comunicazione dei beni ai soci

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La comunicazione dei beni ai soci IPSOA Scuola di formazione

39 **PT**

Aspetti generali

Comunicazione dei beni ai soci

la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento (Prov. 2.8.2013 n. 94902)

la comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti e capitalizzazioni concessi dall'impresa (prov. 2.8.2013 n. 94904).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La comunicazione dei beni ai soci IPSOA Scuola di formazione

41 **PT**

Aspetti generali

Le fonti normative

I beni in godimento ai soci
Art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011,

I finanziamenti e le capitalizzazioni
Art. 2 co. 36-septiesdecies del DL 138/2011
Art. 7 co. 12 del DPR 605/73

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La comunicazione dei beni ai soci IPSOA Scuola di formazione

41 **PT**

Aspetti generali

**Comunicazione
dei beni ai soci**

La comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento (Prov. 2.8.2013 n. 94902);

la comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti e capitalizzazioni concessi dall'impresa (prov. 2.8.2013 n. 94904).

IMPORTANTE
le due comunicazioni sono indipendenti l'una dell'altra poiché ogni comunicazione prescinde dall'altra

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La comunicazione dei beni ai soci IPSOA Scuola di formazione

42 **PT**

Aspetti generali

**Comunicazione
dei beni ai soci**

➔

Scadenza per i dati relativi al 2015

31.10.2016 (il 30.10 cade di domenica)

IMPORTANTE

Il modello ufficiale è sempre quello previsto dal provvedimento del 27 novembre 2013 ed è unico per entrambe le comunicazioni (Beni in uso AI SOCI e Finanziamenti/Capitalizzazioni)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La comunicazione dei beni ai soci

IPSOA Scuola di formazione

43

Ambito applicativo



Quando presentare la Comunicazione dei beni ai soci



Quando un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore



Quando sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento,

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La comunicazione dei beni ai soci

IPSOA Scuola di formazione

44

Ambito applicativo



Precisazioni del PROVV. 94902 DEL 2.8.2013

➤ non devono essere oggetto di comunicazione i beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir.

➤ In caso di utilizzo dei beni da parte dei soci che sono anche amministratori della società, è altresì escluso l'obbligo di comunicazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La comunicazione dei beni ai soci

IPSOA Scuola di formazione



45

Beni oggetto della comunicazione

I beni oggetto di comunicazione, possono essere:

- i beni merce;
- i beni strumentali;
- i beni patrimonio (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La comunicazione dei beni ai soci

IPSOA Scuola di formazione



46

Soggetti obbligati

Soggetti obbligati alla comunicazione

La comunicazione riguardante i beni concessi in godimento ai soci deve essere trasmessa (in via alternativa):

- dai soggetti che esercitano attività d'impresa in forma individuale o collettiva concedenti;
- dai soci ovvero familiari utilizzatori.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La comunicazione dei beni ai soci

IPSOA Scuola di formazione

47

Soggetti obbligati



Le precisazioni del Provv. 2.8.2013 n. 94902

L'obbligo di comunicazione riguarda:

- imprenditore individuale;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative;
- stabili organizzazioni in Italia di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La comunicazione dei beni ai soci

IPSOA Scuola di formazione

48

Finanziamenti e capitalizzazioni



Finanziamenti e capitalizzazioni

Si tratta di un adempimento autonomo e distinto che va espletato indipendentemente dagli obblighi sussistenti in tema di comunicazione in godimento dei beni ai soci.



La finalità dell'adempimento in questione è da ricercare principalmente nella necessità da parte dell'Erario di monitorare ai fini dell'accertamento sintetico l'andamento di tali flussi di denaro nei confronti delle società.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

IPSOA Scuola di formazione



Quadro RW/2016 e indicazione in Unico

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Quadro RW/2016 e indicazione in Unico

IPSOA Scuola di formazione



50 Aspetti generali

Obiettivo del quadro RW

➔ Il Quadro "RW" deve essere compilato dai contribuenti soggetti agli obblighi del monitoraggio fiscale per aver compiuto investimenti o aver detenuto attività finanziarie all'estero a fronte del diritto di proprietà nonché di qualunque altro diritto (nuda proprietà, usufrutto, eredità, donazione)

↓

Tutti questi diritti consentono la produzione di redditi fiscalmente imponibili in Italia.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Quadro RW/2016 e indicazione in Unico

IPSOA Scuola di formazione

51

Aspetti generali



Le fonti normative

- [Decreto Ministeriale del 09.08.2016 Modifiche al Decreto 04.09.1996](#), recante “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana” - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19.09.1996.
- Legge n. 186 del 15.12.2014 recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizione in materia di antiriciclaggio” - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2014.
- Decreto Legge 30.09.2003 n. 269 recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici” – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02.10.2003 – Supplemento Ordinario n. 157.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Quadro RW/2016 e indicazione in Unico

IPSOA Scuola di formazione

52

La novità del DM 09.08.2016



In particolare



Decreto Ministeriale del 09.08.2016 - Modifiche al Decreto 04.09.1996,

Con il decreto in questione viene stabilito il passaggio da Black a White list di alcuni Paesi
[DATA DI DECORRENZA: 22.08.2016](#)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Quadro RW/2016 e indicazione in Unico

IPSOA Scuola di formazione

53

La novità del DM 09.08.2016



EFFETTI DI TALE PASSAGGIO:

il passaggio da Paese Black List a paese White List che ne deriverà dal momento di entrata in vigore del Decreto (22.08.2016), implica importanti modifiche, di natura fiscale:

- in termini di tassazione quale per esempio l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% in luogo del 26% con riferimento agli interessi sui titoli emessi dai nuovi Stati appartenenti alla White List.
- In termini di esenzione sui redditi di fonte italiana da parte dei residenti in tali Stati o Territori, passati appunto dalla Black alla White list; per esempio non sarà applicata l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati percepiti da soggetti residenti in Paesi o Territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
- In termini di adempimenti amministrativi: i paesi trasferiti nella White List potrebbero essere esonerati alla presentazione del Quadro "RW" se non sussistente l'obbligo di presentarlo ai fini della liquidazione dell'IVIE o dell'IVAFE.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Quadro RW/2016 e indicazione in Unico

IPSOA Scuola di formazione

54

La novità del DM 09.08.2016



In particolare

➔ Decreto Ministeriale del 09.08.2016 - Modifiche al Decreto 04.09.1996,

Con il decreto in questione il Quadro "RW" relativo all'anno di imposta 2015, il cui termine di presentazione scadrà il 30.09.2016, subirà l'influenza di tale pubblicazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Quadro RW/2016 e indicazione in Unico

IPSOA Scuola di formazione

55

La novità del DM 09.08.2016

**MOTIVAZIONE:**

Le modalità di compilazione del Quadro "RW" con riferimento, per esempio, all'indicazione delle partecipazioni in società estere da parte del contribuente residente titolare effettivo, seguono regole diverse a seconda che lo Stato Estero rientri tra i così detti "paesi collaborativi" (White List) o "paesi non collaborativi (Black List). A tale proposito quindi si dovrà tener conto delle modifiche introdotte dal D.M. del 09.08.2016, pubblicato ed entrato in vigore il 22.08.2016, già ai fini della corretta compilazione del Quadro "RW" per il periodo di imposta 2015, il cui termine di presentazione scadrà il 30.09.2016.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Quadro RW/2016 e indicazione in Unico

IPSOA Scuola di formazione

56

La novità del DM 09.08.2016

**Effetti Sul Quadro RW/2016**

Il trasferimento di Paesi dalla Black List alla White List comporta il conseguente diverso trattamento fiscale per le operazioni intrattenute con tali Paesi e Territori per i quali vi è l'obbligo di compilazione del Quadro "RW".

Ciò diversamente da quanto previsto fino all'entrata in vigore del D.M. (22.08.2016).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

57

La novità del DM 09.08.2016

**Effetti Sul Quadro RW/2016**

L'effetto principale consiste nel fatto che se prima del 22.08.2016, data di entrata in vigore del DM, alcuni soggetti erano obbligati alla compilazione del quadro RW, ora potrebbero essere esonerati, in quanto considerati Paesi o Territori "collaborativi".



Il Contribuente esonerato alla compilazione del Quadro "RW" ai fini del monitoraggio fiscale potrebbe però essere comunque obbligato alla sua presentazione ai fini della liquidazione dell'IVIE e dell'IVAFE.

**I rimborsi Iva**

I rimborsi Iva

IPSOA Scuola di formazione

59

Aspetti generali

Rimborsi IVA → Un contribuente ha diritto al rimborso Iva se presenti le condizioni di cui all'art. 30 DPR 633-72

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I rimborsi Iva

IPSOA Scuola di formazione

60

Aspetti generali

Le fonti normative → Art. 30, DPR 633-72.
Art. 38-bis, DPR 633-72

↓

In particolare l' Art. 38-bis, DPR 633-72 è stato oggetto dei chiarimenti della circ. 33/E.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I rimborsi Iva

IPSOA Scuola di formazione

61

Aspetti generali



Contenuto dell'art. 38bis

- Per rimborsi sotto i 15.000 € non sia necessario accorgimento alcuno ma semplicemente la presentazione della dichiarazione annuale Iva o del modello TR x rimborsi infrannuali;
- per i rimborsi sopra i 15.000 euro oltre a dichiarazione Iva o modello TR sarà necessario in alternativa:
 - il visto di conformità;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le condizioni prestate dall'art. 38BIS.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I rimborsi Iva

IPSOA Scuola di formazione

62

Aspetti generali



Contenuto dell'art. 38bis

- PER I RIMBORSI SOPRA LA SOGLIA DI EURO 15.000 è necessaria la garanzia se:
 - i soggetti richiedenti sono considerati nuove attività ed hanno iniziato da MENO DI DUE ANNI;
 - SE IL RIMBORSO E' RICHIESTO Da soggetti passivi ai quali nei due anni precedenti la richiesta siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti una differenza tra gli importi accertati e l'imposta dovuta o il credito dichiarato superiore ai parametri stabiliti dall'art. 38-bis a cui si rimanda la lettura

STUDIO DR. MAURO NICOLA

I rimborsi iva

IPSOA Scuola di formazione

63

I chiarimenti della circ. 33/E



NOTIFICA DI AVVISI NON DEFINITIVI

LA CIRCOLARE CHIARISCE CHE



L'esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all'articolo 38-bis DPR 633/72 non sarà più ostacolata dalla presenza di alcune notifiche al contribuente di atti di accertamento e similari.

- In caso di avvisi ex art. 36bis, DPR 600/73 il contribuente potrà ottenere il rimborso nei seguenti casi:
 - in caso in cui il contribuente sia regolare con la dilazione dell'avviso ex art. 36bis DPR 600/73.

Lo stesso dicasi per le rateazioni richieste ad Equitalia di cartelle esattoriali – esse non costituiscono infatti causa ostativa nel caso in cui il contribuente effettui regolarmente i versamenti secondo piano di dilazione

STUDIO DR. MAURO NICOLA

IPSOA Scuola di formazione



Novità del Reverse Charge

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Novità del Reverse Charge

IPSOA Scuola di formazione

65

Aspetti generali

Le fonti normative

- DL 24/2016
- ART. 17, DPR 633/72
- CIRC. 21/E

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Novità del Reverse Charge

IPSOA Scuola di formazione

66

Aspetti generali

Art. 1, DL 24/2016

...al sesto comma la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;»... omissis...

Nella pratica

per effetto della modifica normativa del DL 24/2016 il reverse charge è applicabile anche alle cessioni, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi, dei seguenti prodotti:

- console da gioco (NC 9504 50 00);
- tablet PC (NC 8471 30 00);
- laptop (NC 8471 30 00).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Novità del Reverse Charge

IPSOA Scuola di formazione

67

I chiarimenti della Circ. 21/E



MODALITA' DI INTEGRAZIONE DELLA FATTURA

- i cedenti dei beni in argomento sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge (art. 17, sesto comma, lett. c);
- il cessionario dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Novità del Reverse Charge

IPSOA Scuola di formazione

68

I chiarimenti della Circ. 21/E



MOLTO IMPORTANTE



l'obbligo del reverse a tali cessioni trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, analogamente a quanto già precisato dalla scrivente con la Circolare n. 59/E del 2010 e la Risoluzione n. 36/E del 2011.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

IPSOA Scuola di formazione



La fatturazione elettronica

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La fatturazione elettronica

IPSOA Scuola di formazione



70

Aspetti generali

Fatturazione elettronica

- In vigore ormai dal 2013 per le transazioni commerciali fra aziende e PA
- Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 127/2015, la fattura elettronica entrerà a far parte anche delle transazioni private, fra aziende

IMPORTANTE
In questo caso trattasi solo di facoltà e non di obbligo

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La fatturazione elettronica

IPSOA Scuola di formazione

71

Aspetti generali



Le fonti normative

Art. 2, DLgs 127/2015

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La fatturazione elettronica

IPSOA Scuola di formazione

72

Aspetti generali



Effetti

- **FACOLTA'**: dall'1/1/2017 anche le transazioni fra privati (B2B) potranno essere elettroniche. SI TRATTA INFATTI DI UNA FACOLTA' E NON DI UN OBBLIGO (l'obbligo è previsto solo per la fatturazione di beni e servizi fra aziende private e Pubblica Amministrazione, come di seguito ricordato).
- L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La fatturazione elettronica

IPSOA Scuola di formazione

73

Novità estive



VENDING MACHINES

Con Comunicato Stampa del 30 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere emanato le regole, tramite il provvedimento, prot. n. 102807/2016, in uscita proprio il giorno 30/6 per la trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici (le c.d. vending machines).



Il contenuto del provvedimento di cui sopra definisce le informazioni da trasmettere, il loro formato e le modalità tecniche mediante le quali comunicare i dati garantendone autenticità, inalterabilità e riservatezza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs 127/2015

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La fatturazione elettronica

IPSOA Scuola di formazione

74

Novità estive



Fatturazione elettronica fra privati

comunicato stampa del 1 luglio 2016 l'ADE comunica disponibilità DI UTILIZZO, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, della prima versione dell'applicazione web gratuita con la quale i contribuenti con P.IVA possono:



generare



trasmettere



conservare le fatture elettroniche

STUDIO DR. MAURO NICOLA



Brexit: effetti fiscali in Italia

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Brexit: effetti fiscali in Italia



76

Aspetti generali

Effetti della direttiva
Brexit



- Interessi e canoni;
- madre-figlia;
- scambio di informazioni a livello europeo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Brexit: effetti fiscali in Italia IPSOA Scuola di formazione

77 **Aspetti generali** 

Effetti della direttiva Brexit Interessi e canoni →

L'art. 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143 (in recepimento della direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 c.d. direttiva "Interessi-Canoni"), prevede l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea

↓

Per effetto della "Brexit" il Regno Unito perderà il beneficio fiscale correlato all'applicazione della Direttiva Comunitaria Interessi - Canoni potendo, eventualmente, applicare solo la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Brexit: effetti fiscali in Italia IPSOA Scuola di formazione

78 **Aspetti generali** 

Effetti della direttiva Brexit Madre-figlia →

- il regime del rimborso (art. 27-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973):
- il regime dell'esenzione (art. 27-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973):

↓

Per effetto della "Brexit" il Regno Unito perderà verosimilmente il beneficio fiscale correlato alla precedente applicazione della Direttiva Comunitaria Madre-Figlia, potendo eventualmente applicare la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Brexit: effetti fiscali in Italia

IPSOA Scuola di formazione

79

Aspetti generali

**Effetti della direttiva
Brexit
Scambio di
informazioni
a livello europeo**



effetti relativi alla mancata futura applicazione della Direttiva comunitaria sullo scambio di informazioni le cui disposizioni, a livello domestico, sono contenute nell'articolo 60-bis del D.P.R. n. 600/1973.



Per effetto della "Brexit" il Regno Unito perderà il beneficio fiscale correlato all'applicazione della Direttiva Comunitaria sullo scambio di informazioni potendo, eventualmente, applicare solo la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi e/o la Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

IPSOA Scuola di formazione

**Professionisti: i rischi legati alla consulenza**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Professionisti: i rischi legati alla consulenza

IPSOA Scuola di formazione

81

Cassazione - Sentenza n. 15107 del 22/07/2016



Diligenza qualificata del professionista



Obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico professionale



- Verificare la propria competenza
- Verificare la possibilità effettiva di svolgere l'incarico
- Informare il cliente dei rischi e difficoltà dell'incarico
- Curare l'aggiornamento professionale
- Rispettare leggi, regolamenti e codice deontologico della categoria professionale
- Essere coperto da idonea polizza assicurativa professionale

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Professionisti: i rischi legati alla consulenza

IPSOA Scuola di formazione

82

Cassazione - Sentenza n. 15107 del 22/07/2016



Obbligazioni contrattuali del professionista



di mezzi

- Proposizione di un ricorso
- Tenuta della contabilità



di risultato

- Trasmissione telematica della dichiarazione
- Deposito del bilancio

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Professionisti: i rischi legati alla consulenza

83 Cassazione - Sentenza n. 15107 del 22/07/2016

Prove necessarie per diritto del cliente al risarcimento del danno

↓

- Contratto sottoscritto
- Danno subito
- Colpa del prestatore (anche in forma lieve)
- Nesso di causalità tra colpa e danno

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Professionisti: i rischi legati alla consulenza IPSOA Scuola di formazione

84 Cassazione - Sentenza n. 15107 del 22/07/2016 

Consulenza indicata nel mandato

↓ ↓

Progetto di riorganizzazione societaria In esenzione da imposte

Esito

↓

Contestazione da parte dell'Ufficio: maggiori imposte, sanzioni e interessi

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Professionisti: i rischi legati alla consulenza

85 Cassazione - Sentenza n. 15107 del 22/07/2016

Tesi della Cassazione



Precisa indicazione degli obiettivi da raggiungere

Obbligazione di risultato

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Professionisti: i rischi legati alla consulenza

IPSOA Scuola di formazione

86 Cassazione - Sentenza n. 15107 del 22/07/2016



RIMEDIO CIVILISTICO

ART. 2236 COD.CIV.



La prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà



Il prestatore risponde se l'inadempimento è determinato da DOLO o COLPA GRAVE


STUDIO DR. MAURO NICOLA

Professionisti: i rischi legati alla consulenza

IPSOA Scuola di formazione

87

La prestazione gratuita del commercialista




STUDIO DR. MAURO NICOLA

Professionisti: i rischi legati alla consulenza

88

La prestazione gratuita del commercialista



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Professionisti: i rischi legati alla consulenza

IPSOA Scuola di formazione

89

La prestazione gratuita del commercialista



Rettifica reddito professionale da parte dell'ufficio



Accertamento analitico-induttivo (art. 39, lett. d) DPR n. 600/1973)



Quantificazione compensi: Decreto Ministero della Giustizia n. 140 del 20/07/2012

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Professionisti: i rischi legati alla consulenza

IPSOA Scuola di formazione

90

La prestazione gratuita del commercialista

TARIFE APPLICATE DALL'UFFICIO



▪ Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	euro 150
▪ Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA	euro 450
▪ Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone	euro 550
▪ Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali	euro 650
▪ Dichiarazioni IRAP	euro 200
▪ Dichiarazioni IVA	euro 250
▪ Dichiarazione dei sostituti di imposta	euro 150
▪ Dichiarazione di successione	euro 350
▪ Altre dichiarazioni e comunicazioni	euro 100
▪ Invio telematico	euro 20

STUDIO DR. MAURO NICOLA

91

La prestazione gratuita del commercialista



Cassazione, sent. n. 21972 DEL 28/10/2015



A Fronte di una corretta contabilità del professionista

È giustificata la GRATUITA' DELLA PRESTAZIONE svolta
(MERO INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)NEI CONFRONTI DI PARENTI
E AMICINEI CONFRONTI DI PERSONE
FISICHE cointeressate in aziende
clienti del professionista

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La riammissione alla rateazione dei debiti con Equitalia

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La riammissione alla rateazione dei debiti con Equitalia

93

Normativa

Legge n° 160/2016



I contribuenti decaduti da precedenti rateazioni definite con Equitalia possono essere riammessi alla dilazione

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La riammissione alla rateazione dei debiti con Equitalia

IPSOA Scuola di formazione



94

Soggetti e rateazioni interessate

La nuova finestra di riammissione opera:



Per rateazioni di cui all'art.19 del D.P.R. 602/73 concesse in data antecedente o successiva al 22 ottobre 2015



Sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori a 72 precedentemente approvati;



Anche se all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La riammissione alla rateazione dei debiti con Equitalia

95

Condizioni di riammissione alla rateazione

Ai fini della riammissione

1. La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro il 20 ottobre 2016;

2. Il contribuente riamesso alla dilazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La riammissione alla rateazione dei debiti con Equitalia

96

Effetti sulle procedure esecutive

Alla ricezione della richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca solo se:

la richiesta di riammissione non viene accolta

in caso di decadenza del beneficio stesso

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La riammissione alla rateazione dei debiti con Equitalia

97

Effetti sulle procedure esecutive

Sono fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

Alla ricezione della richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca solo se:



non sia stato tenuto l'incanto con esito positivo;



non sia stata presentata istanza di assegnazione;



Il terzo non abbia reso dichiarazione positiva e non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Tardivo e omesso deposito del bilancio

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Tardivo e omesso deposito del bilancio

99



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Tardivo e omesso deposito del bilancio

100

SANZIONI SCHEMA RIEPILOGATIVO		
	Sanzione ordinaria	Sanzione ridotta (pagamento entro 60 giorni)
Deposito del bilancio entro 30 giorni dal termine previsto	Da 45,78 a 458,67 euro	91,56 euro
Deposito del bilancio oltre i 30 giorni dal termine previsto	Da 137,33 a 1.376,00 euro	274,66 euro

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Novità principi contabili e impatto sul bilancio

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Novità principi contabili e impatto sul bilancio

102

D.Lgs. n. 139/2015:
novità in tema di bilancio di esercizio

Le nuove norme chiedono all'Oic l'emanazione di riformulati principi contabili.

➤ 19 Principi contabili riformulati pubblicati in bozza per la consultazione nel corso del 2016

➤ 1 nuovo Principio contabile dedicato ai derivati pubblicato in bozza per la consultazione

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Novità principi contabili e impatto sul bilancio

103



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Novità principi contabili e impatto sul bilancio

104

ALTRE NOVITÀ

- Rendiconto finanziario: documento obbligatorio di bilancio
- Strumenti finanziari derivati
- Azioni proprie
- Costi di ricerca e sviluppo non più capitalizzabili
- Eliminata la sezione straordinaria del conto economico

STUDIO DR. MAURO NICOLA